



Bruxelles, 11 aprile 2019

**RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA - DOMANDE E RISPOSTE SU
GIUSTIZIA CIVILE E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

Il 18 gennaio 2019 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato un aggiornamento dell'*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato* (di seguito "avviso sui preparativi per la Brexit" o "avviso")^{1, 2}.

Le presenti domande e risposte (D&R) offrono, muovendo dall'avviso, orientamenti più dettagliati nell'ipotesi in cui alla "data del recesso" il Regno Unito diventi un paese terzo senza che viga un accordo di recesso ratificato e senza il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

La data del recesso è il 1° novembre 2019³.

Le presenti D&R potranno essere ancora aggiornate e integrate se necessario.

1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE

**1.1. A decorrere dalla data del recesso si può fare causa nell'Unione a 27⁴
a un assicuratore del Regno Unito?**

Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

¹ <https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice>.

² Si ricorda che il Regno Unito non partecipa a tutto l'*acquis* sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

³ Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Dopo la prima proroga del termine stabilita il 22 marzo 2019, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo (articolo 50) ha deciso, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare ulteriormente il periodo di due anni previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, portando il termine al 31 ottobre 2019.

La data del recesso sarà tuttavia il 1° giugno 2019 se il Regno Unito non terrà le elezioni del Parlamento europeo e non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019.

⁴ La denominazione di "Unione a 27" o "UE a 27", nel significato di Unione europea senza il Regno Unito, è utilizzata per ragioni di semplicità, sebbene i trattati prevedano disposizioni specifiche per la (non) partecipazione dell'Irlanda e della Danimarca a questa parte dell'*acquis* dell'Unione.

In materia di assicurazioni la competenza giurisdizionale internazionale è disciplinata dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁵. Le norme ivi previste accertano la competenza dei giudici dell'Unione quando l'assicuratore è domiciliato in uno Stato membro⁶.

Ne consegue che, a decorrere dalla data del recesso, la possibilità di fare causa a un assicuratore del Regno Unito dinanzi al giudice di uno Stato membro dell'Unione dipende dal diritto nazionale di quest'ultimo Stato.

Procedimenti pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Per la competenza giurisdizionale internazionale nei procedimenti pendenti alla data del recesso, si veda l'avviso sui preparativi per la Brexit.

1.2. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 resta d'applicazione a decorrere dalla data del recesso ai contratti conclusi da consumatori?

Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

La materia è trattata nell'*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali sulla protezione dei consumatori e sui diritti dei passeggeri*⁷.

Procedimenti pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Per la competenza giurisdizionale internazionale nei procedimenti pendenti alla data del recesso, si veda l'avviso sui preparativi per la Brexit.

1.3. Come si applicherà la regola della litispendenza?

A decorrere dalla data del recesso l'obbligo imposto al giudice di uno Stato membro dell'Unione a 27 dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 non si applica più nei confronti dei giudici aditi nel Regno Unito.

Al giudice adito per primo nel Regno Unito diventa invece applicabile l'articolo 33 del medesimo regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁵ GUL 351 del 20.12.2012, pag. 1.

⁶ A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

⁷ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_it.pdf.

2. LEGGE APPLICABILE

2.1. Quale legge sarà applicabile ai contratti conclusi da consumatori dalla data del recesso?

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁸, il consumatore con residenza abituale in uno Stato membro dell'Unione al quale il professionista di un paese terzo si rivolge in detto Stato gode obbligatoriamente della tutela ivi garantita, quale che sia la legge scelta dalle parti o di applicazione predefinita. Dalla data del recesso questa norma si applica anche nei confronti dei professionisti del Regno Unito⁹.

3. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

3.1. La sentenza emessa nel Regno Unito può ancora essere riconosciuta ed eseguita in base alle norme dell'Unione dopo la data del recesso?

La materia è trattata nell'avviso sui preparativi per la Brexit. Le norme dell'Unione sul riconoscimento e sull'esecuzione non si applicheranno alle sentenze dei giudici del Regno Unito, neanche se la sentenza sarà stata emessa o il procedimento di esecuzione avviato prima della data del recesso.

La regola ammette un'unica eccezione quando la sentenza del giudice del Regno Unito è stata riconosciuta con procedura di exequatur prima della data del recesso, per il semplice motivo che la sentenza è già stata dichiarata esecutiva in un dato Stato membro dell'Unione dai giudici di tale Stato prima della data del recesso. È quindi irrilevante che la sentenza emanasse originariamente da un giudice del Regno Unito. L'eccezione vale anche per gli atti pubblici e gli accordi dichiarati esecutivi in uno Stato membro dell'Unione a 27 prima della data del recesso.

3.2. Che regime si applica agli attestati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 prima della data del recesso?

La regola che dispone la fine dell'esecuzione a norma del diritto dell'Unione, ricordata al punto 3.1. delle presenti D&R, si applica anche al rilascio di un attestato nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Il rilascio di siffatto attestato nello Stato membro d'origine non è assimilabile a una dichiarazione di esecutività ("exequatur") nello Stato membro dell'esecuzione precedente la data del recesso.

⁸ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

⁹ Cfr. anche *Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali sulla protezione dei consumatori e sui diritti dei passeggeri*.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_it.pdf.

Lo Stato membro può decidere di continuare ad applicare, in virtù del diritto nazionale, essenzialmente le stesse norme alle sentenze del Regno Unito per le quali è rilasciato un attestato ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 prima della data del recesso.

3.3. Che regime si applica al riconoscimento e all'esecuzione della sentenza del Regno Unito pronunciata dal giudice prescelto in un accordo di scelta del foro?

Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'Unione

Il 28 dicembre 2018 il Regno Unito ha firmato e ratificato la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro¹⁰, che gli si applicherà se uscirà dall'Unione senza accordo di recesso.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della convenzione, questa **si applicherà tuttavia soltanto agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti del Regno Unito**, vale a dire dopo che il Regno Unito è diventato parte della convenzione¹¹.

Procedimenti pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'Unione

Per i procedimenti pendenti alla data del recesso, si veda l'avviso sui preparativi per la Brexit.

3.4. Che regime si applica al riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata nel Regno Unito?

Sentenza di divorzio pronunciata nel Regno Unito prima della data del recesso ma non oggetto di istanza di riconoscimento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale¹².

La sentenza di divorzio che ha già effetto prima della data del recesso manterrà la sua validità anche dopo tale data. Siffatta sentenza modifica lo stato dei coniugi, che da "coniugato" passa a "divorziato", e questo stato è presunto essere lo stesso in tutti gli Stati membri dell'Unione a 27. La modifica dello stato intervenuta prima della data del recesso resta valida in tutti gli Stati membri dell'Unione a 27 salvo e fintanto che un giudice non emani una decisione di non riconoscimento. L'evoluzione successiva del regime giuridico non priverà tale decisione dei suoi effetti. Se invece la

¹⁰ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>.

¹¹ Inizialmente il Regno Unito aveva indicato il 1° aprile 2019 come data di adesione, ma l'ha nel frattempo rinviata al 13 aprile o al 23 maggio 2019, a seconda dello scenario - cfr. anche nota in calce 3.

¹² GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

sentenza di divorzio sarà impugnata nell'Unione a decorrere dalla data del recesso, non si applicheranno più le norme unionali sui motivi di non riconoscimento delle sentenze di divorzio, bensì quelle che disciplinano i motivi di non riconoscimento nel diritto nazionale.

Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Sul piano internazionale la materia è regolata dalla convenzione dell'Aia del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali¹³, di cui il Regno Unito è parte, al pari - attualmente - soltanto di 12 degli Stati membri dell'Unione a 27. Qualsiasi Stato membro dell'Unione intenzionato a aderire alla convenzione dovrà esservi autorizzato dall'Unione.

Procedimenti pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Per i procedimenti pendenti alla data del recesso, si veda l'avviso sui preparativi per la Brexit.

3.5. Che regime si applica al riconoscimento e all'esecuzione della decisione sulle obbligazioni alimentari emessa nel Regno Unito?

Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Sul piano internazionale la materia è regolata dalla convenzione dell'Aia del 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia¹⁴, che il Regno Unito ha firmato e ratificato il 28 dicembre 2018 e che gli si applicherà se uscirà dall'Unione senza accordo di recesso.

A norma del suo articolo 56, paragrafo 1, la convenzione **si applicherà tuttavia soltanto alle richieste e domande presentate dopo che il Regno Unito vi ha aderito**¹⁵.

Procedimenti pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Per i procedimenti pendenti alla data del recesso, si veda l'avviso sui preparativi per la Brexit. A decorrere dalla data del recesso cessano di applicarsi le disposizioni sul riconoscimento e l'esecuzione previste dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data dinanzi a giudici degli Stati membri dell'Unione, in cui una delle parti è domiciliata nel Regno Unito. Dette disposizioni specifiche si applicano soltanto nelle situazioni transfrontaliere previste dal regolamento, quando è chiesto in uno

¹³ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=80>.

¹⁴ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131>.

¹⁵ Inizialmente il Regno Unito aveva indicato il 1° aprile 2019 come data di adesione, ma l'ha nel frattempo rinviata al 13 aprile o al 23 maggio 2019, a seconda dello scenario - cfr. anche nota in calce 3.

Stato membro il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in un altro Stato membro. A decorrere dalla data del recesso questa condizione non sarà più soddisfatta dalle parti con domicilio o residenza abituale nel Regno Unito e spetterà quindi agli Stati membri dell'Unione a 27 decidere la procedura applicabile: prosecuzione del procedimento secondo il diritto processuale nazionale o sua cessazione con obbligo del ricorrente di riavviarlo a norma del diritto processuale nazionale. I regolamenti non prevedono una soluzione unica valida per tutti i casi.

4. INSOLVENZA

4.1. Che regime si applica alla procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro dell'UE a 27?

Procedure principali o secondarie di insolvenza aperte a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

A decorrere dalla data del recesso il Regno Unito non può più aprire procedure a norma del regolamento (UE) 2015/848.

Gli Stati membri dell'Unione a 27 continuano ad applicare il regolamento (UE) 2015/848 muovendo dal presupposto che il Regno Unito sia un paese terzo al quale esso non si applica.

Procedure principali o secondarie di insolvenza pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

La sezione 1 dell'avviso sui preparativi per la Brexit si applica anche alle procedure di insolvenza.

Continuano ad applicarsi le norme unionali sulla competenza giurisdizionale. Se prima della data del recesso sono state aperte una procedura principale nel Regno Unito e una o più procedure secondarie in uno o più Stati membri dell'Unione a 27, a norma del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza¹⁶ mantengono la competenza giurisdizionale internazionale i giudici di detto o di detti Stati membri.

4.2. Che regime si applica alla procedura di insolvenza aperta nel Regno Unito prima della data del recesso?

La sezione 2 dell'avviso sui preparativi per la Brexit si applica anche alle procedure di insolvenza.

A decorrere dalla data del recesso gli Stati membri dell'Unione a 27 non riconoscono più a norma del regolamento (UE) 2015/848 le procedure di insolvenza avviate nel Regno Unito pendenti a tale data.

¹⁶ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19.

5. ALTRE QUESTIONI

5.1. Che regime si applica a specifici procedimenti europei (procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento¹⁷, procedimento europeo per le controversie di modesta entità¹⁸)?

Le sezioni 1 e 2 dell'avviso sui preparativi per la Brexit si applicano anche alle procedure di insolvenza.

Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Le modalità specifiche all'Unione non saranno più applicabili ai procedimenti in cui il convenuto è domiciliato nel Regno Unito avviati negli Stati membri dell'Unione alla data del recesso o successivamente.

Procedimenti pendenti alla data del recesso negli Stati membri dell'UE a 27

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono applicabili soltanto nelle controversie transfrontaliere previste dal rispettivo regolamento, quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito¹⁹. A decorrere dalla data del recesso cessano i procedimenti in corso a tale data dinanzi a giudici degli Stati membri dell'Unione a 27 a norma del diritto dell'Unione in cui una delle parti è domiciliata nel Regno Unito. Spetta poi a ciascuno Stato membro dell'Unione a 27 decidere in base al diritto processuale nazionale:

- se il procedimento pendente possa proseguire (nulla nel diritto dell'Unione lo impedisce)
- se invece il procedimento debba cessare e il ricorrente debba quindi riavviarlo a norma del diritto processuale nazionale.

5.2. Per il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere esiste un'alternativa a decorrere dalla data del recesso?

A decorrere dalla data del recesso la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

¹⁹ Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007.

patrocinio a spese dello Stato in tali controversie²⁰ non si applica più negli Stati membri dell'Unione a 27 nei confronti del Regno Unito.

La materia non è disciplinata da nessuno strumento di diritto internazionale; a decorrere dalla data del recesso, al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere si applica quindi il diritto nazionale.

5.3. A decorrere dalla data del recesso può essere imposta nuovamente l'apostille sui documenti pubblici emessi dal Regno Unito?

Si veda la sezione 5. dell'avviso sui preparativi per la Brexit.

A decorrere dalla data del recesso le autorità degli Stati membri dell'Unione a 27 avranno il diritto di imporre un'apostille ai sensi della convenzione dell'Aia del 1961 in materia²¹; la traduzione dei documenti pubblici emessi dalle autorità del Regno Unito presentati loro a decorrere dalla data del recesso sarà disciplinata dalla normativa nazionale.

oOo

²⁰ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

²¹ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41>.